

PROT. 4941



CITTA' DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

Ordinanza n. 101 del 30/4/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI

IL SINDACO

- Visto l'articolo 32 della Costituzione;
- Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (c.d. "coronavirus") un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Visto il recente decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19" pubblicato sulla GU n. 79 del 25/3/2020, il quale stabilisce all'art. 1 c. 1, che :” per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid–19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al c. 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31.7.2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/7/2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;
- Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e delle norme emanate dal Governo (DPCM del 26/4/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU n. 108 del 27/4/2020) che entrerà in vigore il 4 maggio 2020 in sostituzione del DPCM 10/4/2020 e nel quale vengono compendiate tutte le misure atte al contenimento della pandemia;
- Vista l'Ordinanza Regionale n. 37 del 29 aprile 2020, con particolare riferimento ai punti 5 e 6 che consentono una sostanziale riapertura degli esercizi di ristorazione, seppure con tavolini all'aperto e nella forma dell'asporto, oltre ad altre concessioni in contrasto ed espansive con il provvedimento del governo;
- Preso atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, all'art. 8, prevede che : “...*Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.*” non prevedendo per le Regioni alcuna possibilità di allentamento delle misure ma, di contro, di inasprimento;

- Dato quindi atto che su alcuni punti delle predette normative vi sono contrasti interpretativi;
- Considerato in particolare che la previsione regionale di apertura di Bar, Pasticcerie, Agriturismo, Ristoranti, Pub con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto, oltre che con servizio di asporto e a domicilio, urta con la disposizione richiamata dalla stessa Ordinanza regionale di cui al punto 4 che afferma: “ E' confermato il disposto dell'Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall'art. 1 lettera a) del DPCM 26/4/2020; che questa norma prevede che sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie...”;
- Che quindi tale norma contrasta con la “liberalizzazione “ di altre attività come quelle del servizio Bar, Ristoranti Pub e Agriturismo con servizio a tavolino, non potendo la presenza ai tavoli essere considerata ricadenti in quelle consentite ;
- Che in ogni caso l'Ordinanza Regionale rispetto al DPCM amplia, anziché restringere, le misure adottate dal Governo, attività ritenuta in contrasto con la normativa emergenziale contenuta nel predetto DPCM dal Tribunale di Milano con sentenza n. 634 del 23.4.2020;
- Che tra l'altro, l'applicazione immediata delle disposizioni “liberatorie” di cui sopra, con indicazione nell'allegato 1 di misure minime rispetto al servizio sia di asporto che di servizio ai tavoli all'aperto, non sembrano applicabili con l'immediatezza richiesta , esponendo gli stessi esercenti commerciali e i consumatori, a sanzioni ben più gravi dell'apertura delle loro attività e del consumo di un pasto o caffè al tavolino;
- Considerato che i Sindaci possano emettere ordinanze contingibili e urgenti purché non siano in contrasto con le misure statali, né eccedendo l'ambito delle attività di loro competenza che sono quelle legate all'esigenze di tutela dei propri territori;
- Ritenuto altresì che occorre comunque adeguarsi a decorrere dal 4 Maggio alle nuove misure previste nel DPCM e dall'Ordinanza regionale n. 37 del 29/4/2020 in punti non in contrasto con il primo provvedimento ;
- Che è necessario, con le dovute e indicate precauzioni (distanziamento sociale, uso di mascherine e dispositivi individuali di protezione, divieti di assembramento) , regolamentare alcune attività ad oggi chiuse per via delle precedenti restrizioni;
- Visto l'art. 50 del DLgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili e urgenti in materia igienico-sanitario;

ORDINA

- Continuano ad applicarsi, fino al 3 maggio 2020 compreso, il DPCM 10/4/2020 ed esclusivamente le Ordinanze della Regione Calabria n. 29 del 13/4/2020, n. 32 del 17/4/2020 e n. 36 del 24/4/2020;
- A decorrere dal 4 maggio 2020 :

- CIMITERO: Viene revocata la chiusura del cimitero comunale con le seguenti prescrizioni:
 - a) le visite al Cimitero dovranno essere fatte da massimo non più di due persone per nucleo familiare con uso di dispositivi di protezione individuale e con il distanziamento sociale e solo una volta al giorno; b) sono vietati gli assembramenti nell'area cimiteriale e le visite dovranno avere la durata minima indispensabile, senza possibilità di intrattenersi oltre il tempo necessario; c) le visite al cimitero sono consentite dalle ore 09,00 alle ore 12,00; e dalle ore 15,00 alle 17,00;
- VILLA COMUNALE E AREA GIOCHI: Viene revocata la chiusura della villa comunale e dell'annessa area giochi. Dette aree saranno usufruibili, solo con le seguenti modalità: a) uso di dispositivi di protezione individuale da parte di tutti e con il rispetto delle norme di distanziamento sociale; b) divieto di assembramenti sia nell'area verde che nell'area ludica; c) le visite alla villa comunale e all'area giochi sono consentite dalle ore 09,00 alle ore 12,00; e dalle ore 15,00 alle 19,00 di tutti i giorni; d) divieto di stazionamento permanente nelle stesse aree. Norme di uso specifico dell'area giochi della Villa comunale: 1) Tutti i giochi presenti devono essere usati a turno da un singolo bambino alla volta, senza assembramenti, con il rispetto delle distanze sociali e controlli a cura dei genitori e/o accompagnatori familiari.
- MERCATO SETTIMANALE. Atteso che non vi è possibilità di adottare in tempi brevi nel mercato settimanale misure antiassembramento, dato tra l'altro che zone ritenute più sicure per l'applicazione delle normative Covid – 19 ancora vigenti non sono al momento disponibili, nell'attesa di risolvere le problematiche evidenziate, viene confermata la chiusura del mercato settimanale fino all' 11 maggio 2020;
- A decorrere dal 4 maggio 2020 si applicheranno tutte le altre misure previste nel DPCM del 26/4/2020 e dell'Ordinanza Regionale n. 37 del 29/4/2020 non incompatibile con il primo provvedimento.
- Manda al Comando Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo della presente Ordinanza.
- Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza municipale 30 Aprile 2020



IL SINDACO

Salvatore Fortunato Giordano